

Allegato 1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DIFFUSO TRA I COMUNI DI ALLISTE, MELISSANO E UGENTO DENOMINATO "SUD SALENTO"

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 – Denominazione, Sede, Durata

È costituita con il nome di Associazione del Distretto Urbano del Commercio Diffuso denominato "Sud Salento" una libera associazione tra i Comuni di ALLISTE, MELISSANO e UGENTO e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – PUGLIA e CONFESERCENTI PUGLIA così come definita nell'Accordo Territoriale e nel Programma di intervento approvato con Delibere delle Giunte Comunali:

Alliste	Delibera G.C. n. 88 del 20/06/2018
Melissano	Delibera G.C. n. 72 del 19/06/2018
Ugento	Delibera G.C. n. 169 del 19/06/2018

L'Associazione ha sede in Ugento, Piazza Adolfo Colosso, ed è costituita fino al 31/12/2050.

Articolo 2 – Finalità dell'Associazione

L' Associazione del Distretto diffuso del Commercio denominato "SUD SALENTO",

non ha fini di lucro e si propone di:

- dare piena attuazione all'Accordo Territoriale e al Programma di intervento del Distretto Urbano del Commercio Diffuso denominato "Sud Salento";
- di adottare tutte le opportune iniziative di promozione e di marketing del Distretto al fine di generare attrattività, di valorizzare le attività economiche presenti sul territorio;
- migliorare l'accessibilità al Distretto diffuso del Commercio "Sud Salento", anche con riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi leggeri di riqualificazione urbana;
- sviluppare una politica di comunicazione integrata e coordinata del Distretto Urbano del Commercio Diffuso;
- sviluppare attività di formazione, culturali, promozionali ed eventi;
- aumentare il livello di sicurezza, adottando misure orientate alla prevenzione e controllo dei fenomeni di microcriminalità;
- costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto Urbano del Commercio Diffuso;
- svolgere ogni altra attività ritenuta utile da parte del Consiglio Direttivo per favorire l'attuazione, lo sviluppo e il perseguimento degli obiettivi del Distretto Urbano del Commercio Diffuso.

Articolo 3 - Patrimonio Dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) erogazioni, donazioni e lasciti.
2. La quota associativa da versare in sede di costituzione o di prima adesione è stabilita nell'importo di 500,00 € (cinquecento/00 €) per i Soci Fondatori e nell'importo di 100,00 (cento/00 €) per i Soci Ordinari. La quota associativa ordinaria annuale sarà determinata anno per anno dall'Assemblea dei soci, così come previsto dalla normativa in vigore.
3. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.

4. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) proventi derivanti dall'organizzazione e gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
 - c) oblazioni volontarie;
 - d) ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione non può assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e gli altri ricavi fondatamente prevedibili.
6. Nel periodo di esistenza dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, non conserva alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

Articolo 4 – I Soci

1. I soci si distinguono in:
 - a) "Fondatori". Si considerano tali i Comuni Alliste, Melissano e Ugento, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA – PUGLIA e CONFESERCENTI PUGLIA.
 - b) "Ordinari". Si considerano tali i firmatari dell'Accordo Territoriale, con esclusione di quelli di cui alla precedente lettera a), e le Associazioni di categoria e Professionali ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di Bando di Manifestazione di Interesse per la partecipazione alle attività del Distretto Urbano del Commercio Diffuso.
2. Le richieste di adesione presentate da potenziali nuovi soci Ordinari verranno approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. Così come previsto dall'art.5 del Regolamento Regionale n. 15/2011, possono essere Soci del Distretto del "Sud Salento":
 - a) le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello regionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 24/2015,
 - b) tutti i soggetti interessati alla valorizzazione del territorio, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento Regionale n. 15/2011,
 - c) le aziende preferibilmente in forma associativa (reti, consorzi, comitati, ecc)

- aventi sede operativa all'interno del distretto urbano che svolgano attività di commercio in sede fissa,
- d) i pubblici esercizi e gli operatori su aree pubbliche operanti in mercati compresi nel distretto urbano.
4. Possono altresì associarsi le attività artigianali, (rappresentate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale) di servizio e altri distretti produttivi purché la loro presenza non costituisca oltre il 40% degli operatori associati, ai sensi dell'art. 5 comma 2, del Regolamento Regionale n. 15/2011.
 5. Sono Soci Fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.
 6. Sono Soci Ordinari i soggetti la cui attività sia svolta in sinergia con le iniziative del Distretto e che, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, aderiscono all'Associazione in un momento successivo. I Soci Ordinari partecipano all'Assemblea con diritto di voto.
 7. Con domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara di condividere gli scopi dell'Associazione, di accettare le norme statutarie e i doveri da queste derivanti, ivi compreso il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si esprime nel termine di giorni 90 dalla ricezione della domanda. La qualifica di socio è acquisita in via definitiva dopo la decisione favorevole del Consiglio Direttivo e dopo aver effettuato il versamento della quota associativa. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Articolo 5 – I Diritti e i doveri dei soci

1. I soci fondatori hanno il diritto di voto in Assemblea, hanno il diritto di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto di ottenere dagli organi dell'Associazione e dal Manager del Distretto tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Essi hanno il dovere di versare una quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno con apposita delibera. Per il primo anno è stabilita nella quota di 500 euro per ciascun socio fondatore.
4. I soci Ordinari hanno il diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea e hanno il dovere di versare una quota associativa minoritaria stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno con apposita delibera.

5. Compete ai soci Fondatori riportare all'interno del Consiglio Direttivo, mediante i propri rappresentanti, le istanze pervenute loro dalle imprese operanti sul territorio del Distretto, al fine di valutare l'opportunità dell'assunzione di iniziative compatibili con le finalità perseguite dall'Associazione.
6. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione, nonché al pagamento della quota associativa annuale.
7. Tutti soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e dalle associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.
8. La responsabilità dei soci è limitata al valore dei conferimenti e/o quote versate o dovute.
9. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di rappresentarla all'esterno sulla base di quanto stabilito dagli organi collegiali, evitando di effettuare comunicazioni a titolo personale. In materia di obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 6 – Regolamento

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplina le modalità operative interne all'Associazione.

Articolo 7 – Adesione

1. Per aderire all'Associazione come socio ordinario occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, a seguito della pubblicazione di Bando di Manifestazione di Interesse per la partecipazione alle attività del Distretto diffuso del Commercio.
2. La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione delle norme statutarie e dei doveri da queste derivanti. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere la domanda mediante comunicazione scritta debitamente motivata entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile. La qualifica di socio in via definitiva si acquisisce decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che sia stato comunicato il diniego.

Articolo 8 – Perdita qualità di socio

La qualità di socio, fondatore o ordinario, cessa nelle seguenti ipotesi:

- e) recesso da parte del socio, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà efficacia a chiusura dell'esercizio in corso, purché la relativa comunicazione sia ricevuta almeno tre mesi prima di tale scadenza; in mancanza di tale periodo di preavviso, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo a quello nel quale è stata spedita. Qualora il socio non sia in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione, il recesso non avrà comunque efficacia liberatoria nei confronti dell'associato moroso che sarà comunque tenuto a versare i contributi e le quote insolute;
- f) esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con decisione motivata, nel caso in cui il socio non sia in regola con il pagamento delle quote associative, o ponga in essere comportamenti incompatibili rispetto agli obiettivi perseguiti dall'Associazione. L'esclusione ha effetto immediato dal momento del ricevimento da parte del socio escluso della comunicazione medesima. Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento di eventuali somme dovute all'Associazione;
- g) per decadenza a seguito della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- h) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea nelle forme del presente Statuto.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto Consuntivo dell'anno precedente e il Bilancio Preventivo dell'anno in corso - costituiti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico - con una relazione di accompagnamento e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

TITOLO II

Organi dell'Associazione

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) L'Assemblea dei Soci;
 - d) Il Segretario - Tesoriere;
 - e) Il Revisore Unico dei Conti (facoltativo);
 - f) Il Manager di Distretto (facoltativo).

2. La partecipazione agli organi dell'Associazione e lo svolgimento di tutte le attività connesse alla carica avviene senza percezione di alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese debitamente documentate e ragionevolmente sostenute in nome e per conto dell'Associazione per l'assolvimento di uno specifico incarico, attribuito dal Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 per il Revisore dei Conti e successivo art. 16 per il Manager di Distretto.

3. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta da Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, anche per delega, la metà più uno dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
3. Compete all'Assemblea:
 - a) a) la nomina del Presidente;
 - b) b) la nomina del Revisore Unico dei Conti;
 - c) c) le modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
 - d) d) l'approvazione del programma annuale di attività dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo;

- e) e) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f) f) l'ammontare delle quote associative annuali;
- g) g) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, compresi la nomina ed il compenso dei liquidatori, le modalità di liquidazione;
- h) h) la deliberazione su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari, dai soci con diritto di voto tenendo conto del valore delle quote di sottoscrizione. Dal computo dei votanti devono quindi escludersi gli astenuti. Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione e successiva attribuzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che verifica la legittimazione di ciascun socio e la corretta costituzione dell'Assemblea stessa.

6. Le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione su iniziativa del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione delle linee generali di programma di attività, l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione del rendiconto preventivo relativo all'esercizio in corso ed in seduta straordinaria qualora vi siano i presupposti previsti dallo Statuto.

7. Le riunioni dell'Assemblea possono altresì essere convocate su iniziativa della metà più uno dei soci fondatori e ordinari, ovvero dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

8. L'Assemblea è convocata a mezzo e-mail/PEC almeno 5 giorni prima della convocazione ufficiale.

9. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo (anche fuori dalla sede sociale) e l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione fissata per l'eventuale seconda convocazione. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione di rendiconti, l'avviso di convocazione deve altresì contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e degli orari in cui gli stessi e i documenti annessi per una consultazione preventiva.

10. Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale scritto dal Segretario designato tra i soci dal Presidente dell'Assemblea e da questi sottoscritte unitamente al

Presidente. Esse vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Primo Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ogni Socio Fondatore, vale a dire:
 - a) un rappresentante del Comune di Ugento;
 - b) un rappresentante del Comune di Alliste;
 - c) un rappresentante del Comune di Melissano;
 - d) un rappresentante della Confcommercio Imprese per l'Italia – Lecce;
 - e) un rappresentante della Confesercenti Lecce.
2. I successivi Consigli Direttivi potranno essere composti anche da rappresentanti indicati dai soci Ordinari, fermo restando la presenza al suo interno, di diritto, del Rappresentante indicato da ciascun Socio Fondatore. Almeno il 60% dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere espressione dei soci fondatori, conservando un'equa ripartizione degli stessi tra i rappresentanti del/i Comune/i e delle associazioni di categoria. Il Consiglio direttivo potrà essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri, rieleggibili per massimo due mandati.
3. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario – tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni, sono rieleggibili, anche più volte: nel caso di decadenza della carica, il socio Fondatore che ha provveduto alla nomina potrà sostituire il proprio rappresentante con comunicazione scritta al presidente, designando entro trenta giorni un altro soggetto in sostituzione. I componenti del Consiglio durano in carica per tre anni, a decorrere dalla data di accettazione della carica; sono rieleggibili, anche più volte.
4. I rappresentanti cessano dalla carica in occasione dell'insediamento di nuovo mandato amministrativo; o in caso di sostituzione effettuata dal socio fondatore mandante.
5. Ogni Socio Fondatore può revocare in qualsiasi momento la nomina del proprio rappresentante e procedere alla sua sostituzione.
6. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di un consigliere, il socio fondatore di cui detto consigliere era espressione, deve nominare il nuovo componente entro trenta giorni.

7. Il Consiglio Direttivo così composto cessa interamente la propria carica allo scadere del terzo anno rispetto alla nomina originaria.
8. Il Consiglio Direttivo ha competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi dell'Associazione e, in particolare:
 - a) definisce le strategie di sviluppo economico e di riqualificazione urbana del Distretto, individuando gli strumenti e le azioni più adatte alla loro attuazione;
 - b) delibera il programma delle attività dirette al raggiungimento degli scopi dell'associazione, previa verifica di adeguata copertura finanziaria;
 - c) predispone il programma annuale di attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - d) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali, distinte fra Soci Fondatori e Soci Ordinari e Soci Sostenitori;
 - e) predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - f) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
 - g) redige, approva e modifica il Regolamento di funzionamento interno, per quanto non previsto dal presente Statuto;
 - h) delibera tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali;
 - i) al fine di costruire un sistema di *governance*, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del Distretto, individua strutture di gestione manageriale, ne determina il relativo compenso, durata degli incarichi e fornisce indicazioni operative per l'espletamento del loro mandato. In tal senso può nominare un Manager del Distretto e, su proposta di quest'ultimo, eventuali collaboratori;
 - j) fornisce indicazioni operative per l'espletamento degli incarichi;
 - k) delibera, con provvedimento motivato, sulle domande di ammissione dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori;
 - l) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione di soci;
 - m) fissa le date dell'Assemblea dei Soci;
 - n) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
 - o) può nominare un Responsabile di coordinamento delle attività di segreteria ed attività amministrative, indicato dal Comune di Taviano tra i propri Dirigenti;
 - p) nomina al suo interno il Vice Presidente e il Segretario – Tesoriere;
 - q) assume tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi

quelli riservati espressamente alla competenza degli altri organi;

r) con voto unanime delibera lo scioglimento dell'Associazione

9. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno ogni 3 mesi e comunque ogni volta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente che ne verifica la regolare costituzione.
11. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Qualora per la convocazione si ricorra alla posta elettronica o a strumenti analoghi, la prova dell'avvenuta ricezione può essere fornita con il semplice riscontro del ricevimento da parte del destinatario. La convocazione viene comunicata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo, nonché l'ordine del giorno della riunione.
12. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche mediante avviso inviato 2 giorni prima della data fissata per la riunione.
13. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
14. Le sedute del Consiglio Direttivo sono comunque valide se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, votate a maggioranza dei componenti, sono assunte con voto palese. Nel caso in cui le deliberazioni del Consiglio Direttivo siano in palese contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi perseguiti dalle Amministrazioni Comunali, i rappresentanti del Comune di Alliste, Melissano e Ugento hanno la possibilità di opporre il diritto di veto.
16. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
17. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale da parte del segretario, previa approvazione nella seduta successiva, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore.
18. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitate, a titolo consultivo, tutte le persone la cui presenza sia ritenuta significativa per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 13 – Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione

1. Assume la qualità di Presidente dell’Associazione il Sindaco del Comune di Ugento o un componente della Giunta Comunale da lui designato.
2. Il Presidente dell’Associazione:
 - a) appresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma e può delegare;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) esercita il controllo sull’attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - d) sovrintende alla conservazione e all’amministrazione del patrimonio dell’Associazione;
 - e) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - f) convoca l’Assemblea dei Soci su iniziativa del Consiglio Direttivo.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Articolo 14 - Il Segretario - Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario – Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione. Annualmente, entro il mese di aprile, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Comitato Direttivo, è tenuto all’esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Il Segretario - Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

Articolo 15 - Il Revisore Unico dei Conti (FACOLTATIVO)

1. Il Revisore dei Conti, la cui nomina è facoltativa, è nominato dall’Assemblea e

scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o comunque fra soggetti di comprovata esperienza professionale.

2. Il Revisore:

- a) verifica e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione, e ne riferisce al Consiglio Direttivo;
- b) predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- c) accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori, di titoli e di beni di proprietà dell'Associazione;
- d) partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) ha facoltà, con relazione motivata, in caso di riscontrate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo.

3. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere rieletto. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. L'incarico di Revisore è retribuito.

Articolo 16 - Il Manager del Distretto (FACOLTATIVO)

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Manager del Distretto, determinandone funzioni, natura, remunerazione e durata del rapporto.
2. Il Manager del Distretto partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e redige i verbali degli incontri, sottoscritti da lui e dal Presidente.
3. Il Manager del Distretto è responsabile operativo dell'Associazione, e può avvalersi di una struttura tecnica e/o di personale tecnico eventualmente messo a disposizione dai membri, nonché di consulenti esterni di cui l'Associazione si avvale per lo svolgimento della propria attività.
4. Il Manager del Distretto, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale nell'ambito dei programmi, dell'Associazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio Direttivo.
5. Il Manager:
 - a) è responsabile del coordinamento e dell'attuazione delle politiche commerciali e promozionali sul territorio del Distretto;
 - b) collabora con il Consiglio Direttivo nella predisposizione del programma annuale di attività dell'Associazione;
 - c) attua le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci,

provvedendo alla gestione amministrativa e all'organizzazione e promozione delle singole attività;

- d) opera per lo sviluppo e la corretta gestione del Distretto;
- e) assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'adempimento dei rispettivi compiti;
- f) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;
- g) propone al Consiglio Direttivo la nomina di collaboratori, ove necessari;
- h) può attivare gruppi di lavoro sulla base di definiti mandati operativi;
- i) organizza e coordina le risorse assegnate, creando un collegamento tra gli interessi di tutti i soggetti del partenariato.

6. L'incarico di Manager del Distretto può essere retribuito.

7. Se non è stato nominato il Manager di Distretto, le sue funzioni sono assunte dal Presidente e, in subordine, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I rendiconti, preventivo e consuntivo, vengono predisposti, con la collaborazione del Manager di Distretto (ove esistente), dal Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea per l'approvazione.
3. Il bilancio preventivo è sottoposto all'Assemblea, per l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'Assemblea, per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 18 - Regolamento di Distretto

Così come previsto dal comma 3, lettera d), dell'art.4 del Regolamento Regionale n.15 del 15/07/ 2011, sarà approvato un Regolamento di Distretto che dovrà prevedere, tra le altre cose, le modalità di gestione del distretto e quindi anche le modalità di coinvolgimento di altri soggetti attivi alle dinamiche del Distretto, e ciò al fine di estendere la partecipazione attiva a più soggetti possibili.

Articolo 19 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è causato esclusivamente dal recesso di uno dei seguenti soci fondatori:
 - a) dal recesso della maggioranza dei 3 Comuni facenti parte del Distretto

Urbano del Commercio Diffuso, ovvero

- b) dal recesso di tutti i soci appartenenti alle Associazioni di categoria, oppure
 - c) per decisione unanime del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea delibera validamente lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.
 3. Il patrimonio residuo verrà devoluto ad altra associazione che opera nel settore del sociale individuata tra quelle presenti sul territorio dei Comuni facenti parte del Distretto diffuso del Commercio, su delibera dell'Assemblea.

Articolo 20 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge e le norme del Codice Civile.